



Corte III
C-4844/2012

Sentenza del 15 maggio 2013

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),
Andreas Trommer, Blaise Vuille,
cancelliere Graziano Mordasini.

Parti

A. _____, ...,
patrocinato dall'avv. Vanna Cereghetti, Via Ginevra 5,
Casella postale 6174, 6901 Lugano,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6,
3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Divieto d'entrata.

Fatti:**A.**

Il 16 agosto 2011, il Procuratore Pubblico del Cantone Ticino ha emesso un primo decreto d'accusa per furto nei confronti di A._____, cittadino italiano nato il ..., a cui ne ha fatto seguito un secondo in data 9 marzo 2012 per ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati e ripetuta violazione di domicilio.

B.

Tra il 1984 ed il 2001 l'interessato è stato condannato a più riprese dalle autorità giudiziarie italiane, segnatamente per violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, violazione continuata della disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, ricettazione continuata, bancarotta fraudolenta, ricettazione e truffa.

C.

Con sentenza del 16 aprile 2012 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha condannato A._____ per ripetuto furto in parte tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati in parte tentato e ripetuta violazione di domicilio alla pena di 15 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al versamento di indennità ad accusatori privati per un totale di 5'626.30 franchi.

D.

Con scritto del 7 giugno 2012, l'Ufficio federale della migrazione (in seguito: UFM) ha comunicato a A._____ la sua intenzione di pronunciare un divieto d'entrata in Svizzera nei suoi confronti, invitandolo nel contempo a formulare eventuali osservazioni in merito.

E.

Agendo per il tramite del suo patrocinatore, nella sua presa di posizione del 6 luglio 2012 l'interessato ha dapprima rilevato che i reati per i quali è stato condannato il 16 aprile precedente non riguardano beni giuridici estremamente sensibili quali la vita e l'integrità fisica, né sono legati al commercio di stupefacenti o ad altri crimini particolarmente pericolosi per l'ordine pubblico, ciò che ha condotto all'emanazione di una pena relativamente modesta, peraltro sospesa condizionalmente, a dimostrazione che il giudice ha ritenuto che non vi fosse alcun pericolo di recidiva. Egli ha poi affermato di avere sempre riconosciuto le proprie responsabilità e

saldato interamente le pretese di risarcimento riconosciute agli accusatori privati, sottolineando nel contempo di non costituire una grave minaccia attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera. L'interessato ha infine osservato che le condanne subite nel suo paese d'origine sono tutte precedenti al 2001 e che nessuna di esse ha per oggetto i medesimi titoli di reato per il quale egli è stato condannato in Ticino.

F.

In data 25 luglio 2012, l'UFM ha pronunciato nei confronti di A._____ un divieto di entrata valido fino al 24 luglio 2015. A fondamento della propria decisione l'autorità federale ha ritenuto che il comportamento dell'interessato, condannato sia in Svizzera che in Italia, costituisce una minaccia reale ed attuale per l'ordine e la sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. a della Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20). Essa ha in particolare evidenziato come l'attività criminale in Svizzera di quest'ultimo si sia protratta per un lungo periodo (oltre un anno), che la stessa abbia preso fine solo con la sua incarcerazione, sottolineando poi che l'interessato era stato incarcerato preventivamente senza che ciò lo inducesse a porre fine al suo comportamento criminoso e pertanto il rischio di recidiva non può essere escluso. L'autorità federale ha infine affermato che A._____ non può prevalersi dell'art. 8 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101).

G.

Il 14 settembre 2012, A._____ ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione postulando, in via principale l'annullamento del divieto d'entrata e in via subordinata la riduzione del periodo di validità dello stesso a 1 anno, ovvero fino al 24 luglio 2013. A sostegno del proprio gravame egli ha per l'essenziale ripreso le argomentazioni sviluppate nelle sue osservazioni del 6 luglio precedente, affermando inoltre di possedere legami con la Svizzera, paese in cui ha sede la B._____ di Lugano, società costituita dalla moglie con l'intenzione che fosse lui ad occuparsene (cfr. doc. G e H allegati al ricorso), di modo che il provvedimento emanato nei suoi confronti gli impedirebbe di dedicarsi alla stessa e tutta la sua famiglia ne risentirebbe. Tenuto conto di queste circostanze, il ricorrente ritiene che un divieto d'entrata della durata di 3 anni violi il principio della proporzionalità.

H.

Chiamata ad esprimersi in merito al suddetto gravame, con preavviso del 12 novembre 2012, l'autorità di prime cure ha chiesto di dichiarare il ricor-

so infondato in tutte le sue conclusioni e di confermare la decisione impugnata. L'UFM ha affermato come il comportamento di A._____ abbia più volte dato adito a lagnanze che hanno comportato delle condanne in sede penale, sia in Svizzera che in Italia, ribadendo che la presenza dell'interessato sul territorio della Confederazione costituisce una minaccia effettiva, attuale e grave per l'ordine e la sicurezza pubblici. Esso ha rilevato di avere limitato a soli 3 anni gli effetti del provvedimento per tenere debitamente conto di tutti gli interessi, privati e pubblici, in causa.

I.

Con replica del 14 dicembre 2012, A._____ ha evidenziato come l'UFM non abbia mai indicato quale suo comportamento costituirebbe una minaccia attuale per l'ordine pubblico svizzero.

J.

L'UFM con duplica del 7 gennaio 2013 e il ricorrente con osservazioni dell'8 febbraio seguente si sono riconfermati nelle proprie allegazioni di fatto e di diritto.

Diritto:

1.

1.1 Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

1.2 In particolare le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM – il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impuginate dinanzi al TAF che nella presente fattispecie giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 par. 1 e 3 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone [ALC, RS 0.142.112.681]).

1.3 Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

1.4 A._____ ha diritto di ricorrere (art. 48 cpv. 1 PA) e il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (cfr. art. 50 e 52 PA).

2.

Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti nonché l'inadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA). Rilevante è in primo luogo la situazione di fatto al momento del giudizio (cfr. DTAF 2011/1 consid. 2 e DTAF 2011/43 consid. 6.1).

3.

A._____ sostiene che l'UFM non ha mai indicato quale suo comportamento abbia costituito una minaccia attuale per l'ordine pubblico svizzero, venendo quindi meno al suo obbligo di motivazione. Il Tribunale deve quindi preliminarmente esaminare tale censura di natura formale.

3.1 Ai sensi dell'art. 35 cpv. 1 PA le decisioni scritte devono essere motivate. L'obbligo di motivare una decisione fa parte del diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101). Da tale garanzia costituzionale la giurisprudenza ne ha dedotto l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla in tal modo da rendere possibile all'autorità di ricorso adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 134 I 83 consid. 4.1 e giurisprudenza ivi citata, DTAF 2009/35 consid. 6.4.1; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. DTF menzionate).

3.2 Il diritto di ottenere una decisione motivata costituisce una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione causa in linea di princi-

pio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata). Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la cui cognizione è altrettanto ampia di quella dell'autorità inferiore (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisca una grave violazione di procedura, tenuto conto del principio dell'economia di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo sani (cfr. LORENZ KNEUBÜHLER, *Gehörverletzung und Heilung*, in *Zbl* 3/1998, p. 112 segg.).

3.3 Nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata ha permesso a A._____ di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Concretamente, il ricorrente è stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata, ed ha potuto difendersi in maniera corretta nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficientemente motivata e unicamente a titolo sussidiario, si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti allo scrivente Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni, successivamente notificate all'interessato, al quale è stato concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b).

Visto quanto precede, la censura dell'interessato, in ordine all'insufficienza della motivazione e quindi alla violazione del suo diritto di essere sentita, risulta infondata.

4.

4.1 Il divieto d'entrata in Svizzera è disciplinato all'art. 67 LStr. A partire dal 12 dicembre 2008 sono entrati in vigore gli accordi inerenti alla normativa Schengen. In seguito allo sviluppo dell'acquis di Schengen, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, la predetta disposizione è stata modificata (cfr. nei dettagli RU 2010 5925 e FF 2009 7737).

4.2 Conformemente all'art. 67 cpv. 1 LStr, l'UFM vieta l'entrata in Svizzera, fatto salvo il cpv. 5, ad uno straniero allontanato se, l'allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell'articolo 64*d* capoverso 2 lettere a–c (cpv. 1 lett. a); lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli (cpv. 1 lett. b). L'UFM può inoltre vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStr); ha causato spese d'aiuto sociale (cpv. 2 lett. b); si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (cpv. 2 lett. c). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStr). Infine l'autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare a pronunciare un divieto d'entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente (art. 67 cpv. 5 LStr).

4.3 Con riferimento alle nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 2 let. a LStr), occorre osservare che essi costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia. Il primo termine comprende l'insieme delle nozioni di ordine, la cui osservanza, dal punto di vista sociale ed etico, costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone; il termine di "sicurezza pubblica" significa invece l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato (Messaggio del Consiglio federale relativo alla Legge federale sugli stranieri, FF 2002 3424).

4.4 L'Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), in particolare l'art. 80 cpv. 1 OASA, sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) o se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). In

tal senso dovrà quindi essere emessa una prognosi negativa a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. MARC SPESCHA / HANSPETER THÜR / ANDREAS ZÜND / PETER BOLZLI, *Migrationsrecht*, Zurigo 2012, art. 67 LStr, cifra 2).

5.

In concreto il ricorrente è di nazionalità italiana, di conseguenza nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC. La LStr è dunque applicabile alla presente fattispecie solo nella misura in cui l'ALC non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli (art. 2 cpv. 2 LStr).

5.1 Giusta l'art. 1 § 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo, salvo per i membri della famiglia che non possiedono la cittadinanza di una delle parti contraenti. Ne deriva che il provvedimento in esame, limitativo di una prerogativa stabilita dall'Accordo può essere fondato solo su motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 § 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU L 56 del 4 aprile 1964, pagg. 850 a 857) e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 § 2 allegato I ALC in relazione con l'art. 16 § 2 ALC; DTF 136 II 5 consid. 4.1, DTF 131 II 352 consid. 3.1, DTF 130 II 1 consid. 3.6.1.).

5.2 Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 del 25 febbraio 2010 consid. 4.1 nonché le sentenze della CGCE ivi citate).

6.

6.1 I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par. 1 della direttiva 64/221/CEE). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su dei motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici (DTF 131 II 352 consid. 3.2, DTF 130 II 176 consid. 3.4.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 2C_664/2009 precitata consid. 4.1 e le sentenze della CGCE ivi citate).

6.2 L'adozione di un provvedimento d'ordine pubblico non deve essere subordinata alla condizione di stabilita certezza che la persona toccata da una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Altrettanto sproporzionato sarebbe esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che consideri le circostanze della fattispecie e, in particolare, la natura e l'importanza del bene giuridico minacciato, così come la gravità della violazione che potrebbe essere arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 136 II 5 consid. 4.2, DTF 130 II 493 consid. 3.3 e riferimenti ivi citati).

Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla CEDU così

come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3; DTF 130 II 176 consid. 3.4.2 e giurisprudenza ivi citata). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).

7.

7.1 Nella fattispecie, con sentenza del 16 aprile 2012 la Corte delle assise correzionali di Lugano ha ritenuto A._____ colpevole di ripetuto furto in parte tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuto abuso di un impianto per l'elaborazione di dati in parte tentato e ripetuta violazione di domicilio, condannandolo alla pena di 15 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni, nonché al versamento di indennità ad accusatori privati per un totale di 5'626.30 franchi. In Svizzera egli si è pertanto reso colpevole di vari reati di carattere patrimoniale. Dagli atti di causa si evince inoltre come tra il 1984 ed il 2001 il ricorrente sia stato oggetto di molteplici procedimenti in Italia per violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, violazione continuata della disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, ricettazione continuata, bancarotta fraudolenta, ricettazione e truffa, reati per i quali è stato condannato ad un totale di 6 anni ed 1 mese di reclusione, pene in gran parte non scontate a seguito della concessione dell'indulto (cfr. estratto del casellario giudiziale italiano del 1° giugno 2012).

7.2 Si sottolinea a titolo generale come, al di là del manifesto interesse pubblico a perseguire atti illeciti come quelli commessi in Svizzera dal ricorrente, questi ultimi non riguardano beni giuridici estremamente sensibili come la vita e l'integrità fisica, né sono legati al commercio di stupefacenti o altri crimini specialmente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.1 e DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; Istruzioni sull'Ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio: Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203], pag. 77). In queste circostanze, il provvedimento litigioso potrebbe eventualmente apparire giustificato soltanto a fronte di elementi concreti e precisi che permettano di formulare una prognosi negativa sulla condotta dell'interessato (cfr.

sentenze del Tribunale federale 2A.397/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4 e 2A.410/2004 del 14 aprile 2005 consid. 4).

8.

8.1 Occorre dunque esaminare se il comportamento tenuto da A. _____ costituisce una minaccia a tutt'oggi attuale. Nel suo gravame l'interessato ha tra le altre cose affermato di avere compreso la gravità degli errori commessi, di avere sempre riconosciuto le proprie responsabilità e saldato interamente le pretese di risarcimento riconosciute agli accusatori privati, ciò che ha condotto la Corte ad emettere nei suoi confronti una pena relativamente modesta, peraltro sospesa condizionalmente, a dimostrazione che il giudice ha ritenuto che non vi fosse alcun pericolo di recidiva.

8.2 Ora, le allegazioni del ricorrente non permettono di concludere che il rischio di recidiva sia diminuito in modo determinante. A. _____ si è reso colpevole nel suo paese d'origine di ripetute infrazioni, anche molto gravi, durante un notevole lasso di tempo (17 anni), le quali hanno comportato la sua condanna ad un totale di 6 anni ed 1 mese di reclusione, poco importa se scontate solo in minima parte a seguito della concessione dell'indulto. Seppure parecchi anni più tardi, si rileva come l'interessato tra il 2 gennaio 2011 ed il 12 gennaio 2012, quindi nell'arco di circa 1 anno, si sia in particolare reso protagonista di 30 furti (di cui 2 tentati) e 26 danneggiamenti. Giova poi sottolineare che l'attività criminale del ricorrente in Svizzera ha preso fine solo a seguito del suo arresto e che nei suoi confronti era già stato emanato un decreto d'accusa e che egli era già stato incarcerato preventivamente, senza che ciò lo portasse ad abbandonare il suo comportamento delittuoso. Inoltre, l'attitudine collaborativa e il risarcimento degli accusatori privati da parte di A. _____ non presentano un carattere eccezionale e non sono tali da permettere di modificare l'apprezzamento della fattispecie. Per quanto attiene infine la decisione dell'autorità penale di sospendere condizionalmente la pena occorre rammentare che, in virtù del principio della separazione dei poteri e a norma di una consolidata prassi e giurisprudenza, l'autorità amministrativa non è vincolata dalle considerazioni del giudice penale. Il Tribunale federale ha in effetti sancito che il principio secondo il quale l'autorità amministrativa, basandosi su criteri di valutazione che le sono propri, è talvolta portata a dedurre dalle stesse circostanze altre conseguenze di quelle dedotte dal giudice penale, va rispettato così come stabilito dal legislatore federale (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.2 e giurisprudenza ivi citata). Nella misura in cui l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri non persegue il medesimo scopo di quella penale e gli interessi

che è chiamata a salvaguardare possono essere differenti, essa valuta sulla base di criteri autonomi se l'allontanamento dalla Svizzera di uno straniero resosi colpevole di un reato sia necessaria e opportuna. In effetti, se da un lato il giudice penale è tenuto a decidere in funzione delle migliori prognosi di risocializzazione, dall'altro l'autorità amministrativa si prefigge di proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico (DTF 129 II 215 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata). Tenuto conto di ciò, nonché del fatto che A._____ ha recidivato i suoi comportamenti delittuosi durante un ampio lasso di tempo, si può ritenere come nella fattispecie non sia trascorso un periodo sufficientemente lungo dalla commissione delle ultime infrazioni tale da permettere di ritenere che egli non rappresenta più un rischio per la sicurezza e l'ordine pubblici elvetici. Date le circostanze, il Tribunale constata pertanto come vi siano nella fattispecie elementi sufficientemente concreti e precisi tali da permettere di formulare una prognosi negativa sulla condotta dell'interessato.

8.3 In conclusione, ne discende che A._____ costituisce tuttora una minaccia effettiva, attuale e sufficientemente grave per la società tale da legittimare l'emanazione del divieto d'entrata quale provvedimento per ragione di ordine e sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 5 par. 1 Allegato I ALC. Inoltre non è contestato che l'interessato, alla luce delle condanna subite, possa essere l'oggetto di un divieto d'entrata previsto all'art. 67 LStr. Il diritto interno non gli è comunque più favorevole dell'Accordo (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale C-4982/2010 consid. 6.4, del 18 maggio 2012).

9.

9.1 Essendo la decisione di divieto d'entrata confermata nel suo principio, resta ora da stabilire se la durata della misura di allontanamento adottata dall'UFM, prevista per un periodo di 3 anni, rispetta il principio della proporzionalità.

9.2 A tale proposito occorre esaminare se la durata del provvedimento amministrativo è stata fissata nel rispetto dell'esercizio del potere d'apprezzamento, prestando particolare attenzione al principio della proporzionalità. Sotto questo aspetto è necessario procedere ad una corretta ponderazione degli interessi in causa: quello pubblico della Svizzera al mantenimento del divieto d'entrata sul proprio territorio per 3 anni e quello privato del ricorrente a potervi entrare. Rilevanti sono le particolarità del comportamento illecito, la situazione personale della persona interessata e la rilevanza del bene giuridico minacciato o violato (cfr. ULRICH HÄFE-

LI/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6a ed. integralmente rielaborata, Zurigo/San Gallo 2010, cifra 613 segg.). In particolare è necessario che il provvedimento appaia essenziale ed idoneo a raggiungere lo scopo perseguito dalla misura amministrativa e che sussista un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e la restrizione alla libertà personale che ne consegue (DFT 136 IV 97 consid. 5.2.2, DTF 135 I 176 consid. 8.1, DTF 133 I 110 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Di principio l'interesse pubblico al mantenimento di provvedimenti amministrativi nel contesto della polizia degli stranieri è da considerarsi elevato.

9.3 A._____ si è reso protagonista di molteplici infrazioni durante un lasso di tempo particolarmente rilevante; tra il 1984 ed il 2001 in Italia e per tutto il 2011 in Svizzera. Sebbene i reati da esso commessi sul territorio della Confederazione abbiano un mero carattere patrimoniale il suo reiterato comportamento delittuoso non può essere ritenuto di lieve entità e gravità e la sua condotta non può certo essere minimizzata. Anche dal punto di vista penale, l'esecuzione della pena è stata sospesa condizionalmente con un periodo di prova di tre anni.

Quo alla situazione personale, si constata che il centro degli interessi del ricorrente si trova in Italia, paese in cui ha sempre vissuto con la sua famiglia. Quanto ai suoi interessi privati, egli ha affermato di intrattenere legami con la Svizzera, paese in cui ha sede la B._____ di Lugano, società costituita dalla moglie nel 2011 con un cittadino elvetico con l'intenzione che fosse lui a gestirla (cfr. doc. G e H allegati al ricorso), di modo che il provvedimento emanato nei suoi confronti gli impedirebbe di dedicarsi alla stessa e tutta la sua famiglia ne risentirebbe. Ora, gli investimenti effettuati dalla moglie nella suddetta società, nonché la mera affermazione, priva di qualsiasi mezzo di prova, che A._____ avrebbe degli interessi in Svizzera a livello professionale che non potrebbe seguire in ragione del divieto d'entrata, non è sufficiente a giustificare un suo interesse privato preponderante a recarsi sul territorio della Confederazione e non sono comunque tali da dimostrare l'esistenza di vincoli particolari con il nostro Paese.

10.

In conclusione, tenuto conto dell'insieme degli elementi soggettivi ed oggettivi della causa, la ponderazione degli interessi in presenza conduce il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico al mantenimento della misura di allontanamento nei confronti di A._____ prevale su quello privato di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli e che il divieto d'entrata della durata di 3 anni è proporzionato allo

scopo di protezione dell'ordine e della sicurezza pubblici ricercati con questa misura.

11.

Ne discende che l'UFM con decisione del 25 luglio 2012 non ha né violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 49 PA).

Per questi motivi il ricorso va respinto.

12.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1-3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]).

(dispositivo pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente e sono computate con l'anticipo delle spese dello stesso importo versato in data 25 ottobre 2012.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario)
- autorità inferiore (incarto ... di ritorno)
- Sezione della popolazione, Bellinzona, per informazione

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

Il cancelliere:

Elena Avenati-Carpani

Graziano Mordasini

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: